

8/6/2022



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

22/99/SR04/C7


**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 9 MARZO 2016 IN
MATERIA DI COMMERCIO, IMPORTAZIONE, CONSERVAZIONE DI ANIMALI
DELLA FAUNA SELVATICA ED ESOTICA E FORMAZIONE PER OPERATORI E
PROFESSIONISTI DEGLI ANIMALI, ANCHE AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO
DI FOCOLAI DI ZOONOSI, NONCHÉ L'INTRODUZIONE DI NORME PENALI
VOLTE A PUNIRE IL COMMERCIO ILLEGALE DI SPECIE PROTETTE, AI
SENSI DELL'ARTICOLO 14, COMMA 2, LETTERE A), B) N), O) P) E Q), DELLA
LEGGE 22 APRILE 2021, N. 53.**

Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281


Punto 4) Odg Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle seguenti proposte emendative:


Riferimento testuale	Osservazioni / proposte
Art1, comma 1 "Il presente decreto detta disposizioni in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e di formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi e introduce norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette"	Art. 1 comma 1 Dopo le parole "al fine di" inserire le parole "della prevenzione e al controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo"
Articolo 1, comma 2, lettera h)	Sostituire con il seguente testo: "immissione: qualsiasi azione di introduzione, reintroduzione e ripopolamento di esemplari di specie e di popolazioni non autoctone".
Art. 2 1. Il Ministero della salute è l'autorità veterinaria centrale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 55), del regolamento	Sostituire il comma 1 con: 1. Il Ministero della salute è l'autorità veterinaria centrale ai sensi dell'articolo 4,



<p>(UE) 2016/429, responsabile: a) delle misure per il controllo e la riduzione delle malattie negli animali selvatici, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, in conformità al regolamento (UE) 2017/625; b) delle misure da adottare, in materia di benessere degli animali selvatici tenuti in cattività e da compagnia, per la tutela e il rispetto etologico delle varie specie ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429; c) del coordinamento delle autorità competenti regionali, provinciali e locali per le attività di programmazione, prevenzione e controllo delle malattie degli animali selvatici trasmissibili agli animali da reddito o da compagnia o all'uomo e per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento e ai successivi regolamenti europei delegati e di esecuzione</p>	<p>paragrafo 1, punto 55), del regolamento (UE) 2016/429, responsabile:</p> <p>a) dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali in materia di salute animale e benessere animale in conformità al regolamento (UE) 2017/625;</p> <p>b) del coordinamento delle altre autorità competenti per le attività di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali concernenti la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo e per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento e ai successivi regolamenti europei delegati e di esecuzione.</p>
<p>Art. 4, comma 2</p>	<p>Sarebbe auspicabile prevedere una procedura semplificata per la modifica degli allegati degli elenchi previsti dal comma 2</p>
<p>Art. 4 comma 4</p> <p>4. I criteri generali minimi, di cui al comma 3, lettere c) e d), sono adottati con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri della salute, dell'interno e della cultura. Il decreto stabilisce le modalità di confinamento degli esemplari e le misure idonee a impedirne la fuga, le misure di prevenzione dei rischi sanitari e le misure per garantire il benessere degli esemplari.</p>	<p>Art. 4 comma 4</p> <p>Aggiungere dopo le parole “della cultura” le parole “e sentita la conferenza Stato Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano”</p>
<p>Art. 5</p> <p>1. In deroga al divieto di cui all'articolo 3, comma 1, la detenzione, la commercializzazione e l'importazione di animali di specie selvatiche ed esotiche come animali da compagnia è consentita unicamente per esemplari delle specie individuate con decreto del Ministro della salute, da redigersi secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tra quelle elencate nell'Allegato I del regolamento</p>	<p>Art. 5</p> <p>Comma 1: così da modificare</p> <p>“da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tra quelle elencate”</p> <p>Eliminare il periodo:</p> <p>“Decorso inutilmente il termine di trenta giorni previsto per l'adozione del decreto di cui al primo periodo, è consentita la detenzione, la commercializzazione e l'importazione di animali di specie selvatiche ed esotiche da compagnia di cui</p>



<p>(UE) 2016/429. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni previsto per l'adozione del decreto di cui al primo periodo, è consentita la detenzione, la commercializzazione e l'importazione di animali di specie selvatiche ed esotiche da compagnia di cui all'Allegato I del regolamento (UE) 2016/429.</p>	<p>all'Allegato I del regolamento (UE) 2016/429.”</p> <p>Sarebbe auspicabile prevedere una procedura semplificata per la modifica degli allegati degli elenchi previsti;</p>
<p>ART. 8 (Caratteristiche degli stabilimenti che detengono gli animali)</p> <p>1. Con decreto del Ministero della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, nel rispetto della pianificazione vigente, le caratteristiche strutturali e funzionali degli stabilimenti che detengono gli animali dei precedenti articoli ove non già oggetto di specifica norma nazionale o unionale e ad esclusione degli stabilimenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a), c) e, g)</p>	<p>Art. 8 comma 1</p> <p>Aggiungere dopo le parole “da adottare” le parole “sentita la conferenza Stato Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano”</p> <p>Aggiungere dopo la parola “vigente” “le caratteristiche strutturali, funzionali e di biosicurezza degli stabilimenti che detengono gli animali”, nonché la gestione delle movimentazioni tra stabilimenti e tra habitat diversi”, con il rilascio del documento di accompagnamento informatizzato”.</p>
<p>ART. 9 (Formazione operatori e proprietari o detentori di animali selvatici, esotici e da compagnia)</p> <p>Comma 1. Con decreto del Ministero della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i centri di riferimento nazionale nonché le società scientifiche competenti di cui al decreto di attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 2017 n. 24, sono definite con apposito manuale operativo le modalità di formazione degli operatori e dei proprietari o detentori di animali selvatici, esotici e da compagnia.</p>	<p>Art. 9</p> <p>Modificare il Titolo: (Formazione operatori e proprietari o detentori)</p> <p>Sostituire il comma 1 con:</p> <p>1. Con decreto del Ministero della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i centri di riferimento nazionale nonché le società scientifiche competenti di cui al decreto di attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 2017 n. 24, sono definite con apposito manuale operativo le modalità di formazione degli operatori e dei proprietari o detentori di animali selvatici ed esotici di cui al presente decreto.</p>
<p>ART. 10 (Vigilanza sanitaria)</p> <p>1. Ai soggetti di cui al presente decreto si applicano le norme vigenti di vigilanza sanitaria anche attraverso la tempestiva esecuzione dell'indagine epidemiologica in caso di episodi di mortalità la cui causa non è certa.</p>	<p>Art. 10</p> <p>Sostituire nel titolo “vigilanza sanitaria” con “attività di sorveglianza e controllo dell'autorità locale competente”</p> <p>Sostituire il comma 1 con: “Gli animali detenuti di cui al presente decreto sono oggetto alle misure di</p>



<p>2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma, garantiscono il coinvolgimento diretto o indiretto dei laboratori di sanità animale di cui agli articoli 9, comma 1, lettere a) e b), e 10 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27.</p>	<p>sorveglianza di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera e) del Reg. UE 429/2016 e delle pertinenti malattie emergenti, delle zoonosi e degli agenti zoonotici di cui alla direttiva 2003/99/CE, le aziende sanitarie locali adottano i provvedimenti conseguenti in caso di sospetto o accertamento di un caso, in applicazione della normativa comunitaria e nazionale vigente.</p> <p>Gli operatori che detengono animali di cui al presente decreto sono soggetti a controlli ufficiali al fine di accertare il rispetto da parte degli operatori delle norme del art. 2 comma 2 del Reg. UE 625/2017, lettere c), d), e) f) ed alle responsabilità attribuite dal Regolamento 2016/429.”</p>
<p>ART. 17</p>	<p>Inserire nell'articolo 17 il seguente comma:</p> <p>“3. Le disposizioni di cui all'art. 4 si applicano alle specie elencate nell'Allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 19 aprile 1996 fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del medesimo art. 4.”</p>

Roma, 8 giugno 2022

